



STATUTO

ART. 1

1. È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA" di seguito denominata Fondazione.

ART. 2

1. Scopo della Fondazione è lo svolgimento in Valle d'Aosta dell'attività di istruzione, formazione e riqualificazione professionale nei diversi settori del turismo attraverso la gestione di una scuola alberghiera, di corsi di formazione ed istruzione professionale, anche di natura non ricorrente, nonché di attività di ricerca applicata e di assistenza tecnica alle unità produttive dei diversi settori del turismo.

ART. 3

1. La Fondazione ha sede legale in Châtillon, Via Italo Mus n. 14 e sede secondaria in Châtillon, Via della Stazione n.39
2. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali o uffici anche in altre altre località, in Italia e all'estero.

ART. 4

1. La durata della Fondazione è di anni trenta a decorrere dalla data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dagli enti fondatori.

ART. 5

1. Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione. Possono divenire Fondatori, nominati tali dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo articolo 12, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che con i loro contributi e liberalità - nelle forme e nella misura stabilite dal consiglio stesso - contribuiscono al potenziamento della Fondazione.

ART. 6

1. I Fondatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso non conferisce alcun diritto alla restituzione delle quote o dei contributi versati.

ART. 7

1. Il consiglio di amministrazione delibera, ai sensi del successivo articolo 12, l'esclusione dei Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) trasformazione, fusione e scissione;
 - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c) ricorso al mercato del capitale a rischio;
 - d) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
 - e) apertura di procedura di liquidazione;
 - f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

ART. 8

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto costitutivo della Fondazione e successive acquisizioni in comodato o concessione, nonché dai contributi e liberalità degli stessi enti fondatori e di altri enti pubblici e privati che intendano potenziare la Fondazione stessa.

ART. 9

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.8;
- b) di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie (anche commerciali, purché strettamente correlate al raggiungimento dello scopo della Fondazione), strumentali e connesse (ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, le rette scolastiche).

ART. 10

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il revisore dei conti.
2. Gli organi, così come nominati in base alle disposizioni degli articoli seguenti, durano in carica cinque anni e comunque sino all'insediamento dei nuovi organi al fine di assicurare la piena funzionalità dell'ente.

ART. 11

1. Il presidente della Fondazione è nominato nella persona dell'Assessore regionale pro tempore competente in materia di turismo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione e la rappresentanza anche in giudizio, previa autorizzazione a resistere e ad agire data dal consiglio di amministrazione; egli coordina l'attività della Fondazione, presiede il consiglio di amministrazione e ne convoca le riunioni, stabilendo l'ordine del giorno delle sedute.

ART 12

1. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, è composto dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, in qualità di presidente, al quale spetta la rappresentanza legale della Fondazione e a due membri nominati con deliberazione della Giunta regionale che durano in carica cinque anni. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. In caso di revoca o decadenza di due componenti, l'intero consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto. Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non

partecipa a tre riunioni consecutive dell'organo collegiale, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, si provvederà alla nomina di nuovi membri.

2. Il consiglio di amministrazione determina, in conformità con gli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione.

In particolare il consiglio provvede a:

- a) eleggere il Presidente, in applicazione di quanto previsto al precedente articolo 11, attribuendo al medesimo ogni opportuna facoltà per regolarizzare la nomina (anche sotto il profilo contrattuale) del direttore, ivi inclusa quella di procedere – nelle forme di legge - al conferimento del relativo mandato con rappresentanza ed alle revoca del medesimo in caso di cessazione dalla carica;
- b) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al precedente articolo 2;
- c) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo predisposti dal direttore della Fondazione, unitamente alle proposte in merito agli obiettivi e ai programmi;
- d) fissare i criteri per diventare fondatori ai sensi del presente Statuto e procedere alla loro nomina;
- e) nominare il direttore della Fondazione, determinandone contestualmente la retribuzione;
- f) revocare il direttore della Fondazione nei casi previsti dal successivo articolo 13 comma 5;
- g) deliberare in ordine all'istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie, filiali, uffici, nonché su eventuali modifiche statutarie;
- h) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alle devoluzione del patrimonio a norma del successivo articolo 16;
- i) inviare alla Giunta regionale la relazione annuale che illustra l'attività svolta ed i risultati conseguiti.

3. Ai membri del consiglio di amministrazione della Fondazione spetta, oltre al rimborso spese occasionate dalla carica, un gettone di presenza non superiore a 30,00 euro a seduta giornaliera.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente

lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal revisore dei conti. Il consiglio è convocato dal presidente senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di motivate ragioni di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Alla prima convocazione per l'insediamento del consiglio provvede l'Assessore pro tempore in materia di turismo. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente anche indicare il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, della persona dallo stesso designata (a mezzo di comunicazione scritta fatta pervenire ai membri del consiglio), assistito da un Segretario designato a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal segretario. Le riunioni del consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere: verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

5. Salvo quanto infra previsto le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Per le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del direttore della Fondazione;
- b) le operazioni straordinarie di patrimonio, anche attinenti alla dotazione;
- c) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) l'esclusione dei fondatori a norma del precedente articolo 7;
- e) l'istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie, filiali, uffici;

il consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei propri membri e in seconda convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei membri in carica e delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Per le deliberazioni concernenti:

- f) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- g) lo scioglimento della fondazione;

il consiglio di amministrazione, tanto in prima che seconda convocazione, è validamente costituito e delibera con il voto favorevole di tre quarti dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio può darsi regolamento che disciplini dettagliatamente i propri lavori.

ART. 13

1. Il direttore della Fondazione nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, è scelto tra i soggetti in possesso di idonei titoli e di comprovata esperienza nella gestione di enti di rilevanza territoriale ed economica.
2. Il direttore:
 - a) collabora con il presidente e il consiglio di amministrazione all'individuazione e all'attuazione delle iniziative fondamentali da intraprendere per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b) propone agli organi della Fondazione iniziative e progetti rilevanti per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - c) partecipa ai lavori degli organi della Fondazione, senza diritto di voto;
 - d) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, della quale è tenuto ad assicurare conformità agli obiettivi fissati e agli indirizzi impartiti dal consiglio di amministrazione.
3. Spettano, in particolare, al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli altri organi della Fondazione, compresa l'adozione di atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno e di quelli concernente la gestione del personale.
4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di lavoro di diritto privato. I contenuti e le condizioni del contratto sono stabilite con deliberazione del consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio può dichiarare la decadenza del direttore e addivenire alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) violazione di legge e/o di regolamento;
 - b) gravi irregolarità amministrative o contabili rilevate dal collegio del revisore dei conti;
 - c) valutazione negativa dei risultati della gestione operata dal consiglio di amministrazione;
 - d) gravi fatti disciplinari.
6. In tali casi il consiglio, nella stessa seduta in cui approva la risoluzione del contratto, dispone, sino alla nomina del nuovo direttore e per un periodo non superiore a sei mesi, l'assegnazione delle funzioni di direttore ad altro soggetto - anche privo dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 14

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della Fondazione è affidato ad un revisore dei conti, nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti in apposito registro.
2. Al revisore dei conti spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Il consiglio di amministrazione ed il revisore dei conti trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
4. Il revisore partecipa di diritto al consiglio di amministrazione della Fondazione senza diritto di voto.

ART. 15

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

ART.16

1. In caso di estinzione della Fondazione:
 - a) la parte del patrimonio netto derivante dai conferimenti della Regione autonoma Valle d'Aosta o da acquisti effettuati utilizzando - in misura non inferiore al 50% (cinquanta per cento) - finanziamenti regionali sarà devoluta alla Regione stessa;
 - b) i beni conferiti dagli altri enti fondatori saranno devoluti agli stessi;
 - c) il restante patrimonio netto sarà devoluto agli enti fondatori in proporzione al valore dei rispettivi conferimenti.